

OGGETTO: Calendario per l'anno scolastico 2015/2016.  
(D.Lgs. 112/1998, art. 138; L.R. 11/2011, art. 138).

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Ai sensi del D.Lgs. 112/1998, art. 138 e della L.R. 11/2011, art. 138, con la presente deliberazione viene determinato il calendario delle giornate di lezione delle Scuole Statali e Paritarie del Veneto e si definiscono, inoltre, i limiti e le condizioni per eventuali motivati adattamenti.

---

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Regione determina il calendario delle giornate di lezione delle Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione nonché delle Scuole dell'Infanzia, sia statali che paritarie, in applicazione di quanto disposto dall'art. 138 del D.Lgs. 112/1998 e dell'art 138 della L.R. 11/2001.

Come avvenuto nelle annualità precedenti, con la presente deliberazione si intende provvedere alla definizione del calendario in tempi che consentano alle istituzioni scolastiche di effettuare la programmazione delle attività e di informare tempestivamente le famiglie ed agli enti locali di organizzare adeguatamente l'erogazione dei servizi di loro competenza.

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 74 comma 5 del D.Lgs. 297/94, è riservata allo Stato la competenza della determinazione del calendario delle festività obbligatorie, nonché del calendario degli Esami di Stato, si ritiene, acquisito il parere favorevole in merito dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di articolare il calendario per l'anno scolastico 2015/2016 come segue:

- a. Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione:
  - a.1 inizio attività didattica: 16 settembre 2015
  - a.2 festività obbligatorie:
    - tutte le domeniche
    - il 1° novembre, festa di tutti i Santi
    - l'8 dicembre, Immacolata Concezione
    - il 25 dicembre, Natale
    - il 26 dicembre, Santo Stefano
    - il 1° gennaio, Capodanno
    - il 6 gennaio, Epifania
    - il lunedì dopo Pasqua
    - il 25 aprile, anniversario della Liberazione
    - il 1° maggio, festa del Lavoro
    - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
    - la festa del Santo Patrono
  - a.3 sospensione obbligatoria delle lezioni:
    - il 7 dicembre 2015 (ponte dell'Immacolata);
    - dal 24 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 (vacanze natalizie);
    - dall'8 febbraio al 10 febbraio 2016 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
    - dal 24 marzo al 29 marzo 2016 (vacanze pasquali);
  - a.4 fine attività didattica: 8 giugno 2016;

- b. Scuole dell'Infanzia:
  - b.1 inizio attività didattica: 16 settembre 2015;
  - b.2 festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo;
  - b.3 sospensione delle lezioni: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo;
  - b.4 fine attività didattica: 30 giugno 2016.

Tuttavia, considerata la specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell'Infanzia hanno la facoltà, sulla base di effettive e documentate esigenze delle famiglie, di anticipare la data di inizio delle attività didattiche, qualora tale modifica sia rispondente alle finalità del piano dell'offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia stata preventivamente concordata con gli Enti erogatori dei servizi.

Va inoltre rilevato che il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" attribuisce alle istituzioni scolastiche autonomia organizzativa assegnando alle stesse la facoltà di apportare gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall'offerta formativa e di organizzare in modo flessibile l'orario del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che il calendario è uno strumento di programmazione territoriale che deve tener conto delle sue ripercussioni sull'organizzazione della vita familiare degli alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche erogati dalle competenti autonomie locali, le istituzioni scolastiche, nel rispetto del limite minimo di 200 giorni di lezione stabiliti dall'art. 74, comma 7/bis del D.Lgs. 297/94, ai fini della validità dell'anno scolastico e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico, nei casi di seguito descritti:

- a) esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all'art. 10 comma 3, lett. c) del D.Lgs. 297/94. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, che non può essere superiore a tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con i competenti enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio;
- b) esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare o da specifiche esigenze ambientali.

Nell'apportare i suddetti adattamenti al calendario, le istituzioni scolastiche devono in ogni caso tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale.

Al fine di assicurare la più ampia conoscibilità dell'effettivo calendario adottato da ciascuna istituzione scolastica e di garantire agli Enti erogatori dei servizi le condizioni per il regolare svolgimento delle attività di supporto, gli eventuali adattamenti devono essere comunicati, entro il 31 agosto 2015, alla Regione del Veneto, agli stessi Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie degli alunni per consentire l'organizzazione delle rispettive funzioni e attività. Le istituzioni scolastiche possono, a causa di eventi straordinari o eccezionali, apportare in corso d'anno ulteriori adattamenti al calendario, comunque nel rispetto del limite minimo di 200 giorni di lezione stabiliti dall'art. 74, comma 7/bis, del D.Lgs. 297/94 ai fini della validità dell'anno scolastico e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, a seguito di un accordo con i competenti enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio e previa comunicazione alla Struttura competente della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs. 112/1998, art. 138;

Vista la L.R. 11/2001;

Visto il D.Lgs. 297/1994 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 275/1999;

Vista la Legge Costituzionale 3/2001;

Visto il D.Lgs. 59/2004;

Vista la L. 148/2011,

Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

### DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare il seguente calendario per l'anno scolastico 2015/2016 articolato in Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione e in Scuole dell'infanzia, vincolante per tutte le Scuole Statali e Paritarie del Veneto:
  - a. Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione:
    - a.1 inizio attività didattica: 16 settembre 2015
    - a.2 festività obbligatorie:
      - tutte le domeniche
      - il 1° novembre, festa di tutti i Santi
      - l'8 dicembre, Immacolata Concezione
      - il 25 dicembre, Natale
      - il 26 dicembre, Santo Stefano
      - il 1° gennaio, Capodanno
      - il 6 gennaio, Epifania
      - il lunedì dopo Pasqua
      - il 25 aprile, anniversario della Liberazione
      - il 1° maggio, festa del Lavoro
      - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
      - la festa del Santo Patrono
    - a.3 sospensione obbligatoria delle lezioni:
      - il 7 dicembre 2015 (ponte dell'Immacolata);
      - dal 24 dicembre 2015, al 5 gennaio 2016 (vacanze natalizie);
      - dall'8 febbraio al 10 febbraio 2016, (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
      - dal 24 marzo al 29 marzo 2016 (vacanze pasquali);
    - a.4 fine attività didattica: 8 giugno 2016;
  - b. Scuole dell'infanzia:
    - b.1 inizio attività didattica: 16 settembre 2015;
    - b.2 festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo;
    - b.3 sospensione delle lezioni: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo;
    - b.4 fine attività didattica: 30 giugno 2016;

3. di stabilire che le istituzioni scolastiche, nel rispetto del limite minimo di giorni di lezione stabiliti dall'art. 74, comma 7/bis, del D.Lgs. 297/94, ai fini della validità dell'anno scolastico e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico, nei casi sotto di seguito descritti:
  - a) esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all'art. 10 comma 3, lett. c) del D.lgs. 297/94. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, le istituzioni scolastiche devono ottenere un preventivo accordo con i competenti enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio;
  - b) esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare o da specifiche esigenze ambientali;
4. di stabilire che gli adattamenti di cui al precedente punto 3 devono essere comunicati, entro il 31 agosto 2015, alla Regione del Veneto, agli stessi Enti erogatori dei servizi di supporto ed alle famiglie degli alunni, per consentire l'organizzazione delle rispettive funzioni e attività;
5. di consentire alle istituzioni scolastiche, a causa di eventi straordinari o eccezionali, di apportare, in corso d'anno, ulteriori adattamenti al calendario debitamente motivati e deliberati, comunque nel rispetto del limite minimo di 200 giorni di lezione stabiliti dall'art. 74, comma 7/bis, del D.Lgs. 297/94 e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, a seguito di un accordo con i competenti enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio e previa comunicazione alla Regione del Veneto;
6. di dar atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito regionale, all'indirizzo: [www.regione.veneto.it/web/istruzione](http://www.regione.veneto.it/web/istruzione).

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luca Zaia